

# L'IMPRESA IN REGOLA

## Vantaggi e opportunità



Camera di Commercio  
Firenze



*Prefettura di Firenze*



2012







**Camera di Commercio  
Firenze**



---

# **L'IMPRESA IN REGOLA VANTAGGI E OPPORTUNITÀ**

---

*Coordinamento: Rosanna Pilotti, Prefettura di Firenze*

*Hanno curato la realizzazione della guida:  
Sonia Menaldi, Giulietta Stefani.*

*Hanno collaborato alla redazione dei testi:*

*Giovambattista Palumbo, Agenzia delle Entrate ("Levasione fiscale"); Annamaria Moretti, Direzione Provinciale del Lavoro ("La massimizzazione per l'impiego di lavoratori al nero"); Antonio Bosco, Angela De Santis, Sonia Martini, Maria Luisa Parlagreco, INPS ("Il diritto alla pensione"); Teresa Savino, Regione Toscana ("Promozione dell'imprenditoria giovanile - Regione Toscana"); Paolo Rubini, Maria Grazia Santini, Paola Zini, Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica ("Lavorare regolarmente come acconciatore ed estetista"); Luciano Tiracorrendo, Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica ("Usare i cosmetici in sicurezza"); Avv. Claudia Del Re ("Come evitare la contraffazione nel web"); Simone Maino, CCIAA Firenze ("La sicurezza dei giocattoli"); "Come essere in regola con l'utilizzo degli strumenti di precisione").*

*Traduzioni:*

*Alessandra Biagi e Laura Galgani (inglese)*

*Progetto grafico: Pasquale Ielo*

*Impaginazione: Daniele Pelacani*

*Stampa: Litografia I.P. - Firenze*

*Testi aggiornati a novembre 2011*

*© Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Firenze  
Consiglio Territoriale per l'Immigrazione-Prefettura di Firenze*

*Pubblicazione nella rete Internet: Chiara Fioravanti*

*[www.prefettura.it/firenze](http://www.prefettura.it/firenze)*

*[www.immigrazione.regione.toscana.it](http://www.immigrazione.regione.toscana.it)*

*[www.fi.camcom.gov.it](http://www.fi.camcom.gov.it)*

<b>PRESENTAZIONE</b> .....	5
----------------------------	---

## PARTE PRIMA

### LAVORO IRREGOLARE. CONSEGUENZE PER IL DATORE DI LAVORO

<b>E PER IL LAVORATORE</b> .....	7
Cosa significa lavorare “in nero” .....	7
La maxisanzione per l’impiego di lavoratori al nero.....	8
L’evasione fiscale .....	10
<b>PERCHÉ CONVIENE LAVORARE CON REGOLARE CONTRATTO</b> .....	13
Le principali prestazioni a cui ha diritto il lavoratore regolare .....	13
Il diritto alla pensione .....	14
- Le convenzioni internazionali con Paesi extracomunitari convenzionati .....	14
- Benefici pensionistici per lavoratori di Paesi extracomunitari non convenzionati .....	16
- La pensione di vecchiaia .....	16
- La pensione ai superstiti .....	16
- La pensione di vecchiaia per i lavoratori autonomi .....	17
- Come e dove presentare la domanda di pensione .....	20
- Come riscuotere la pensione .....	20
<b>AGEVOLAZIONI PER L’IMPRESA</b> .....	21
Promozione dell’imprenditoria giovanile - Regione Toscana.....	21
Nuovo regime fiscale per le imprese giovanili .....	24

## PARTE SECONDA

<b>LAVORARE REGOLARMENTE COME ACCONCIATORE ED ESTETISTA</b> .....	25
Attività di acconciatore (parrucchiere).....	25
Attività di estetica .....	26
<b>USARE I COSMETICI IN SICUREZZA</b> .....	29
Cosa sono i cosmetici .....	29
La normativa .....	29
Le sostanze vietate e le sanzioni per il loro impiego .....	30
Le informazioni obbligatorie sull’etichetta.....	31
<b>LA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI</b> .....	33

<b>COME EVITARE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE</b> .....	35
<b>COME ESSERE IN REGOLA CON L'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI PRECISIONE</b> ....	39
La normativa sulle bilance .....	39
Tipi diversi di bilance.....	39
Obblighi periodici per gli utenti: la “verifica periodica” .....	40
Peso netto (Legge n. 441 del 5/8/1981).....	40
Le sanzioni .....	41
<b>APPENDICE</b> .....	43
Indirizzi utili. ....	43

La proficua collaborazione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ha consentito di approfondire anche per l'anno 2011 tematiche volte a favorire la conoscenza e il rispetto delle regole da parte degli imprenditori stranieri, ampliando l'orizzonte fino a comprendere i vantaggi e le opportunità derivanti dal lavoro regolare.

Con la nuova pubblicazione *"L'impresa in regola: vantaggi e opportunità"* si è ritenuto opportuno sviluppare aspetti legati all'attività imprenditoriale nel suo divenire, focalizzando l'attenzione anche sulle conseguenze negative del lavoro irregolare, sia nei confronti del datore di lavoro che del lavoratore e sui vantaggi invece offerti dalle condizioni di regolarità.

Nel corso del 2011 sono pertanto stati presi in esame non solo temi quali la massimizzazione, che colpisce chi impiega lavoratori "in nero", ma sono state anche evidenziate le agevolazioni per le imprese, connesse al nuovo regime fiscale per le imprese giovanili e per l'imprenditoria femminile.

È stato anche dedicato uno specifico approfondimento su alcune attività che risultano maggiormente svolte da imprenditori stranieri, quali quelle di estetista e di acconciatore, soffermandosi in particolare sul Regolamento comunale di Firenze e sull'utilizzo dei cosmetici in piena sicurezza.

L'accento sulla sicurezza di prodotti e materiali ha riguardato anche i giocattoli con la finalità di garantire consumatori e aziende e tutelare l'incolumità dei giovanissimi consumatori.

Anche il tema della contraffazione continua ad essere sempre di attualità: poiché uno dei canali commerciali più utilizzati per la vendita di merce è il web, si è ritenuto opportuno mettere in evidenza i danni emergenti da siti dedicati alle vendite parallele e illegali e ai mezzi illeciti utilizzati per attrarre il maggior numero di visitatori e di acquirenti.

Per realizzare la Guida è stato prezioso l'apporto fornito dall'Agenzia delle Entrate, dalla Direzione Provinciale del Lavoro, dall'Azienda Sanitaria di Firenze, dall'INPS e dai professionisti e consulenti brevettuali che collaborano con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nell'ambito del Servizio gratuito di orientamento su marchi e brevetti.

Occorre infine ribadire che la collaborazione tra più Enti coinvolti nei diversi procedimenti, rappresenta, ancora una volta, un valore aggiunto che rafforza il sistema della legalità e, al tempo stesso, dell'integrazione nel quadro delle attività svolte dalla pubblica amministrazione nel suo complesso.

La traduzione in lingua inglese rappresenta un ulteriore elemento di attenzione alle comunità presenti nel territorio provinciale, per una migliore diffusione dell'informazione sulle regole da rispettare.

La pubblicazione *on line* sui siti [www.prefettura.it/firenze](http://www.prefettura.it/firenze), [www.immigrazione.regione.toscana.it](http://www.immigrazione.regione.toscana.it) e [www.fi.camcom.gov.it](http://www.fi.camcom.gov.it) consentirà l'aggiornamento in modo tempestivo nel corso dell'anno.

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla preparazione della Guida e, in particolare, la Camera di Commercio che, con il suo finanziamento, ha reso possibile la realizzazione.

*Paolo Padoin*  
*Prefetto della Provincia di Firenze*

# LAVORO IRREGOLARE

## CONSEGUENZE PER IL DATORE DI LAVORO E PER IL LAVORATORE

### COSA SIGNIFICA LAVORARE “IN NERO”

---

- Non c'è un contratto di assunzione al quale fare riferimento per la retribuzione, l'orario, le condizioni di lavoro
- Non vengono rispettati i contratti nazionali riguardanti la retribuzione minima, i diritti dei lavoratori, le modalità di licenziamento, gli orari
- Il datore di lavoro non paga le imposte dovute al fisco (ma il lavoratore è obbligato a dichiararli)
- Il datore di lavoro non versa i contributi previdenziali allo Stato (che, tra le altre cose, garantiscono la futura pensione del lavoratore)
- Non si accumulano anni di anzianità lavorativa (che permettono poi di andare in pensione).
- Se il contratto di assunzione prevede meno ore di quelle effettivamente richieste al lavoratore, le ore escluse dal contratto non vengono inserite nella busta paga regolare e quindi non vengono versati i relativi contributi e aggiunti gli anni di anzianità
- Non viene versato all'INAIL il premio assicurativo previsto per ogni dipendente (proporzionale al rischio che il dipendente corre sul lavoro e grazie al quale l'INAIL, in caso di infortunio o di malattia professionale, si occupa di versare all'infortunato una somma adeguata). Anche i lavoratori “in nero” hanno però diritto all'assistenza sanitaria gratuita in caso di infortunio sul lavoro o durante il tragitto per andare al lavoro, che siano in possesso del permesso di soggiorno, del visto o che siano in Italia irregolarmente. È sufficiente dichiarare all'ingresso in ospedale che l'incidente è avvenuto durante l'orario di lavoro.

## LA MAXISANZIONE PER L'IMPIEGO DI LAVORATORI AL NERO

### QUANDO SI APPLICA

L'occupazione di **lavoratori subordinati, italiani e stranieri, la cui assunzione non sia stata preventivamente comunicata al Centro per l'Impiego** è punita con una sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro con una maggiorazione di 150 euro per ogni giornata di occupazione.

La maxisanzione si applica ai datori di lavoro privati ad eccezione dei datori di lavoro domestico a condizione che il lavoratore sia **adetto al funzionamento della vita familiare** e non ad altra attività.

La maxi sanzione può essere evitata qualora la regolare occupazione del lavoratore risulti da altra documentazione contributiva già formata al momento dell'accesso degli organi ispettivi in azienda

(ad es. l'invio all'INPS da parte del datore di lavoro di **un E-mens**, modello telematico da inviare mensilmente con i dati retributivi di ciascun dipendente, relativo al periodo di occupazione).

### LA PROCEDURA

Gli accertamenti e le contestazioni delle violazioni in materia sono di competenza di tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza (Ispettori del Lavoro, Carabinieri del Ministero del Lavoro, Ispettori di vigilanza degli enti previdenziali, militari della Guardia di Finanza, Ispettori dell'Agenzia delle Entrate). La sanzione deve essere notificata entro 90 giorni dalla conclusione dell'accertamento tramite **un verbale unico di accertamento e notificazione**, riportante la motivazione e l'indicazione delle fonti di prova su cui l'accertamento è fondato. Gli Ispettori del Lavoro, qualora riscontrino la presenza di un numero di lavoratori irregolari pari o superiore al 20% degli occupati al momento dell'accesso in azienda, emetteranno un provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa con effetto dalle ore 12 del giorno successivo a quello dell'accesso (salva la presenza di circostanze particolarmente gravi che rendano opportuno procedere ad una sospensione con effetto anticipato). Per la revoca del provvedimento di sospensione il datore di lavoro dovrà pagare la somma di 1.500 euro oltre a produrre agli Ispettori la documentazione attestante la regolarizzazione del lavoratore.

Entro 30 gg. dal ricevimento del verbale è possibile presentare, ai sensi dell'art.18 della L.689/81 scritti difensivi e documenti nonché chiedere un'audizione; inoltre, entro lo stesso termine, è possibile impugnare, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 124/04, i verbali redatti dagli Ispettori del Lavoro, dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro e dagli Ispettori di vigilanza INPS ed INAIL davanti al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro.

In caso di mancato pagamento delle sanzioni, gli organi di vigilanza devono redigere e inviare alla **Direzione Provinciale del Lavoro (DPL)** territorialmente competente un **rapporto** contenente apposite osservazioni in caso di presentazione di eventuali scritti difensivi. La DPL provvederà a emettere l'ingiunzione di pagamento. Ai sensi dell'art.16 del D.Lgs 124/04, è possibile ricorrere avverso l'ordinanza-ingiunzione, entro 30 giorni dalla sua notifica, al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro.

### DIFFIDA OBBLIGATORIA

Il personale ispettivo che accerta il lavoro irregolare è obbligato a **diffidare il trasgressore** alla regolarizzazione della violazione, invitandolo ad **assumere il lavoratore** entro 30 giorni dalla diffida, qualora ciò sia materialmente possibile (ad es. non possono essere assunti i minori di 16 anni e i lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno); il datore di lavoro adempiente ha ulteriori 15 giorni per effettuare il pagamento delle sanzioni nella misura minima prevista dalla legge (la maggiorazione giornaliera in misura fissa viene ridotta di  $\frac{1}{4}$ ). In caso di lavoratore non occupabile la regolarizzazione deve avvenire con il pagamento dei contributi dovuti agli enti previdenziali per le giornate di effettiva occupazione. Qualora il datore di lavoro, prima dell'intervento degli organi di vigilanza, abbia spontaneamente regolarizzato la posizione del lavoratore, dovrà pagare una sanzione ridotta da 1.000 a 8.000 euro con una maggiorazione di 30 euro per ogni giornata di lavoro.

In caso di mancato adempimento alla diffida o di mancato pagamento entro il termine di 15 gg. della sanzione in misura minima, il trasgressore dovrà pagare, ai sensi dell'art.16 della L.689/81, una somma in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo edittale o, se più favorevole, al doppio del minimo edittale, entro il termine di 60 gg. dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della diffida.

QUANTIFICAZIONE DELLA MAXISANZIONE (prezzi in euro)					
IPOTESI	MINIMA	MASSIMA	MAGGIORAZIONE	DIFFIDA	MISURA RIDOTTA EX ART.16 L.689/81
lavoratori subordinati irregolari al momento dell'intervento degli organi di vigilanza	1.500	12.000	150 per ogni giornata di occupazione	1.500 + 37.50	3.000 +50
lavoratori subordinati regolarizzati al momento dell'intervento degli organi di vigilanza	1.000	8.000	30 per ogni giornata di occupazione	1.000 + 7.50	2.000 +10

## L'EVASIONE FISCALE

---

In Italia i lavoratori "in nero" e/o irregolari costituiscono un fenomeno che provoca grandi conseguenze sul piano sociale ed economico, anche in termini di distorsione del mercato.

La lotta al sommerso e la corrispondente lotta all'evasione fiscale e contributiva rappresentano, quindi, una priorità per il raggiungimento degli obiettivi di ripristino della legalità e di risanamento della finanza pubblica.

Attualmente è possibile riscontrare tre gruppi di settori in cui il fenomeno del lavoro nero è particolarmente esteso:

- i settori tradizionali dell'agricoltura, edilizia, commercio al dettaglio, ristorazione o servizi domestici;
- il settore manifatturiero e i servizi commerciali (vedi per esempio il settore tessile);
- i settori innovativi in cui l'uso delle comunicazioni elettroniche e dei computer agevola e facilita la mancata dichiarazione delle attività.

Il lavoro sommerso e l'evasione fiscale sono due fenomeni evidentemente collegati. L'economia sommersa è infatti tutta quella produzione tenuta nascosta alla pubblica amministrazione per diverse ragioni: evasione fiscale, evasione di contributi sociali, non osservanza di norme amministrative, violazione delle regole di concorrenza. La riduzione delle entrate comporta, corrispondentemente, una riduzione nel livello di servizi che lo Stato è in grado di offrire e ciò crea un circolo vizioso in quanto il governo aumenta le tasse per poter continuare a erogare i servizi, creando così sempre maggiori incentivi alla "convenienza" del lavoro sommerso. Il lavoro nero, solo in termini di evasione fiscale, sottrae all'Erario ogni anno quasi 100 miliardi di euro di imponibile e 48 miliardi di euro di imposte.

Poiché il lavoro sommerso riduce i costi di un'azienda, esso influenza inoltre le condizioni di competitività (costi di produzione più bassi) e quindi la sussistenza di condizioni di libera concorrenza.

Al fine di combattere il lavoro sommerso, la maggior parte degli Stati membri dell'Unione Europea ha rafforzato la legislazione in materia di sanzioni da applicarsi in caso di violazione delle norme in materia di tassazione e contributi sociali, predisponendo anche forme di controllo più incisivo. In Italia, tale intensificazione dei controlli si è realizzata anche tramite il coinvolgimento delle autorità fiscali e dell'Agenzia delle Entrate in particolare.

### **Il lavoratore “in nero” è obbligato a dichiarare gli importi ricevuti**

Il lavoratore che riscuote lo stipendio “in nero” deve comunque dichiarare al fisco il reddito percepito. In pratica, l’illecito che ha compiuto il datore di lavoro/sostituto d’imposta non assorbe e annulla gli obblighi del lavoratore (il principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 9867/2011 del 5 maggio 2011).

In caso di mancato versamento della ritenuta d’acconto da parte del datore di lavoro il soggetto obbligato al pagamento del tributo è comunque anche il lavoratore contribuente.

### **Retribuzioni “in nero” come presunzione di maggiori ricavi del datore di lavoro**

Se a seguito di un’ispezione risulta che un datore di lavoro corrisponde compensi “in nero” a propri dipendenti, si presumeranno innanzitutto le ritenute non versate, a cui seguiranno le relative sanzioni.

La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze ha comunque stabilito, con più sentenze, che l’Amministrazione Finanziaria può in tali casi anche effettuare un accertamento cosiddetto analitico-induttivo (ex art. 39, comma 1. lett. d) del DPR 600/73), che consente appunto all’Amministrazione Finanziaria di utilizzare presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, per desumere l’esistenza di attività non dichiarate dal contribuente e non risultanti dalle scritture contabili, recuperando a tassazione anche i maggiori ricavi presumibilmente derivanti dalle prestazioni in nero.

In questi casi si prenderà dunque come riferimento l’incidenza media del costo del lavoro sul totale dei ricavi dichiarati da imprese simili dello stesso settore merceologico e operanti nel medesimo contesto geografico, contestando dunque un proporzionale ammontare di ricavi non dichiarati, ed ammettendo poi in deduzione - per simmetria - i rilevati compensi in nero.

Tali conclusioni sono state recentemente confermate anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2593 del 3 febbraio 2011.



# PERCHÉ CONVIENE LAVORARE CON REGOLARE CONTRATTO

## LE PRINCIPALI PRESTAZIONI A CUI HA DIRITTO

### IL LAVORATORE REGOLARE

Il lavoratore dipendente con regolare contratto può beneficiare di una serie di prestazioni sia nel corso del contratto stesso sia al momento della cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento o per naturale scadenza del contratto.

#### Prestazioni spettanti nel corso del contratto:

- Nel corso del contratto al lavoratore che ne fa richiesta spetta il pagamento **dell'Assegno al Nucleo Familiare (ANF)** in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare e al numero di componenti del nucleo.

L'assegno è proporzionato ai parametri di reddito (almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo deve essere da lavoro dipendente) e al numero di familiari ed è erogato direttamente dal datore di lavoro.

- In caso di malattia, regolarmente documentata con certificato medico inviato all'Inps e al datore di lavoro, il periodo di assenza è coperto dalla prestazione di malattia di importo pari all'80% della retribuzione mensile.

- Per la lavoratrice dipendente che nel corso dell'attività lavorativa si trovi in stato di gravidanza, la normativa prevede l'astensione obbligatoria dal lavoro per 5 mesi, 2 prima del parto e 3 nel periodo successivo alla nascita del bambino (la lavoratrice può anche scegliere e chiedere l'autorizzazione all'Inps per sospendere il lavoro 1 mese prima del parto e usufruire di 4 mesi dopo) con **indennità di maternità** pari all'80% della retribuzione mensile.

Inoltre la lavoratrice può richiedere l'astensione anticipata dal lavoro (prima dei 2 mesi obbligatori) in caso di attività incompatibile con lo stato di gravidanza o in caso di complicazioni della gravidanza stessa.

Anche in questo caso l'indennità spettante è pari all'80% della retribuzione mensile.

Al termine della maternità obbligatoria la lavoratrice o anche il lavoratore padre può richiedere un'ulteriore astensione dal lavoro per congedo parentale per un periodo massimo di 6 mesi anche utilizzabile in modo frazionato con indennità pari al 30% della retribuzione mensile.

Infine, nel corso del primo anno di vita del bambino, sono riconosciuti permessi giornalieri pari a 2 ore in caso di orario contrattuale giornaliero pari o superiore a 6 ore, 1 con orario giornaliero inferiore a 6 ore.

### **Prestazioni spettanti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro:**

- Il lavoratore che, per scadenza del contratto a termine o per licenziamento, è in possesso di contributi contro la disoccupazione in numero pari a 52 settimane da ricercare nei 2 anni precedenti la data di interruzione del lavoro e possa far valere un contributo contro la disoccupazione almeno 2 anni prima rispetto alla data di fine lavoro, a condizione che presenti apposita dichiarazione di disponibilità presso il Centro per l'impiego, può richiedere all'Inps **l'indennità di disoccupazione ordinaria**.

Se risultano accertati i requisiti previsti spetta una indennità per un periodo di 8 mesi se il lavoratore ha meno di 50 anni e di 12 mesi per gli ultracinquantenni.

L'indennità è pari al 60% della retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% per i 2 mesi successivi e al 40% per gli ulteriori 4 mesi.

- Se il lavoratore non raggiunge i requisiti previsti per la disoccupazione ordinaria, nell'anno solare successivo a quello in cui ha cessato il lavoro può presentare domanda di **disoccupazione con requisiti ridotti** per la quale è necessario aver svolto attività di lavoro subordinato per almeno 78 giorni nell'anno solare di riferimento e avere un contributo per la disoccupazione almeno 2 anni prima rispetto all'inizio dell'anno in cui viene presentata la domanda (Es. da gennaio a marzo 2012 per poter presentare la domanda per l'anno solare 2011 il contributo del lavoratore deve esser stato accreditato alla data del 01.01.2010).

## **IL DIRITTO ALLA PENSIONE**

### **LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CON PAESI EXTRACOMUNITARI CONVENZIONATI**

**Le Convenzioni Internazionali** in materia di sicurezza sociale sono state stipulate per assicurare, alla persona che si reca in uno Stato estero per svolgere un'attività lavorativa, gli stessi benefici previsti dalla legislazione del Paese estero nei confronti dei propri cittadini.

Nel passato l'Italia ha stipulato Accordi e Convenzioni bilaterali con i Paesi verso i quali più massiccia è stata l'emigrazione italiana, successivamente sono state ratificate nuove Convenzioni anche con i Paesi verso cui si indirizza la nuova emigrazione di addetti ai settori della new economy così come con i Paesi da cui provengono flussi immigratori di manodopera.

**Le Convenzioni bilaterali** sono atti giuridici di diritto internazionale con i quali due Stati si impegnano ad applicare, nei rispettivi territori, un regime di sicurezza sociale nei confronti dei cittadini migranti dell'altro Stato al fine di garantire la libera circolazione di manodopera.

Gli Accordi bilaterali, a differenza dei Regolamenti Comunitari, per essere operanti nell'ordinamento interno dello Stato devono essere ratificati da una legge ordinaria. Hanno validità solo per gli Stati firmatari e operano in modo autonomo rispetto ad altre convenzioni.

**Le Convenzioni bilaterali** si fondano su tre principi essenziali:

- **la parità di trattamento**, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;
- **il mantenimento dei diritti** e dei vantaggi acquisiti e la possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato;
- **la totalizzazione** dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale i periodi di lavoro svolto nei vari Stati si cumulano, se non sovrapposti, nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni. È importante precisare che ogni Convenzione opera in modo autonomo rispetto ad altre Convenzioni e stabilisce tra i Paesi contraenti i requisiti da osservare e le prestazioni da erogare.

### **L'Italia ha stipulato Convenzioni bilaterali in sicurezza sociale con i seguenti Stati:**

Argentina, Australia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada-Quebec, Corea del Sud\*, Croazia, Israele\*, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Messico\*, Principato di Monaco, Repubblica di Capoverde, Repubblica di San Marino, Repubblica Federale di Jugoslavia, Santa Sede, Stati Uniti d'America, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.

*\* Le Convenzioni bilaterali stipulate con Corea del Sud, Israele, Messico non prevedono la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione.*

## BENEFICI PENSIONISTICI PER LAVORATORI DI PAESI EXTRACOMUNITARI NON CONVENZIONATI

I lavoratori extracomunitari che svolgono un'attività lavorativa in Italia, beneficiano delle prestazioni pensionistiche secondo le norme previste dalla legislazione italiana per la generalità dei lavoratori.

In caso di attività lavorativa svolta in Italia da cittadini di Paesi non convenzionati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e diverso da quello stagionale, è prevista inoltre la possibilità, **in favore dei lavoratori extracomunitari che rimpatriano definitivamente**, di beneficiare di una prestazione pensionistica al compimento del 65° anno d'età, in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, c. 20, della L.335/1995.

### Pensione di vecchiaia

Si devono distinguere due casi, a seconda che la pensione venga calcolata con il **sistema contributivo o retributivo**.

- Nel primo caso, i lavoratori extracomunitari **assunti dopo il 1° gennaio 1996** possono percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia (calcolata col sistema contributivo) *al compimento del 65° anno di età e anche se non sono maturati i previsti requisiti* (dunque, anche se hanno meno di 5 anni di contribuzione).
- Nel secondo caso, i lavoratori extracomunitari **assunti prima del 1996** possono percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia (calcolata con il sistema retributivo o misto) *solo al compimento del 65° anno di età sia per gli uomini che per le donne e con 20 anni di contribuzione*.

### Pensione ai superstiti

In caso di **decesso anteriore al compimento dei 65 anni** non spetta la pensione ai superstiti considerato che la posizione contributiva deve ritenersi efficace solo al raggiungimento della predetta età.

In caso di **decesso verificatosi successivamente al compimento del 65° anno** la pensione ai superstiti spetta ricorrendo le condizioni previste dalle disposizioni vigenti per la generalità dei lavoratori (Circolare INPS 45/2003).

Il lavoratore extracomunitario che acquisisce la cittadinanza italiana, che ha svolto attività lavorativa subordinata in Stati che non sono legati all'Italia da Convenzioni di sicurezza sociale, se vuole utilizzare in Italia tale contribuzione ha la possibilità di chiedere il riscatto del lavoro svolto all'estero, a titolo oneroso, secondo quanto previsto dall'art. 51, c. 2, della L. 153/1969.

## La pensione di vecchiaia per i lavoratori autonomi

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori iscritti alle gestioni speciali artigiani, commercianti, coltivatori diretti e coloni mezzadri, che hanno raggiunto l'età stabilita dalla legge e perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta.

### A chi spetta

I lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, già assicurati alla data del 31.12.1995, hanno diritto alla pensione di vecchiaia se possono far valere almeno:

60 anni di età, per le donne, e 65 anni di età, per gli uomini;  
20 anni di contributi (1040 contributi settimanali).

La L.122/2010 e poi la L.111/2011 e la L.148/2011 hanno stabilito l'innalzamento dell'età da 60 a 65 anni per le donne del settore autonomo e l'aggancio dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita media con un aumento pari a 3 mesi dal 2013 con aggiornamenti a cadenza triennale stabiliti dall'ISTAT.

Per le lavoratrici autonome, che percepiscono la pensione dall'Inps, comprese le iscritte alla gestione separata, dal 1° gennaio 2014 è previsto un progressivo innalzamento, da 60 a 65 anni, del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In particolare, il requisito anagrafico di 60 anni viene incrementato di un mese nel 2014, di ulteriori 2 mesi a decorrere dal 2015, di 3 mesi dal 2016, di 4 mesi dal 2017, di 5 mesi dal 2018, di 6 mesi dal 2019, per ogni anno, fino al 2026 anno in cui l'incremento raggiungerà l'età massima e quindi l'innalzamento sarà a regime. I lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, assicurati successivamente al 31.12.1995, hanno diritto alla pensione di vecchiaia se possono far valere almeno:

60 anni di età, per le donne, e 65 anni di età, per gli uomini;  
5 anni di contribuzione effettiva (260 settimane).

L'importo della pensione deve risultare almeno pari ad 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale se la pensione viene richiesta prima del compimento dei 65 anni di età. Per le pensioni di vecchiaia contributive sono previste particolari disposizioni se il lavoratore ha perfezionato almeno 35 anni di contribuzione (settimane 1820) ovvero almeno 40 anni di contribuzione (settimane 2080).

Anche per le pensioni di vecchiaia contributive è previsto l'aumento graduale dell'età delle lavoratrici autonome dal 2014 sino ad arrivare a regime nel 2026 con 65 anni d'età e l'aggancio dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita media di tutti i lavoratori autonomi con un aumento pari a 3 mesi dal 2013 con aggiornamenti a cadenza triennale stabiliti dall'ISTAT.

### **Quando spetta**

La L.122/2010 ha sostituito e abrogato l'accesso alla pensione di vecchiaia con le "finestre d'uscita" sostituendolo con il "differimento" del momento del pensionamento.

A partire dal 1° gennaio 2011 tutti i lavoratori autonomi che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia possono ottenere la liquidazione della pensione trascorsi 18 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico e contributivo.

La decorrenza della pensione è, pertanto, fissata dal primo giorno del mese successivo allo scadere dei mesi di differimento.

### **Quanto spetta**

Ai lavoratori già assicurati alla data del 31.12.1995 l'importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo:

retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995; misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995, non può far valere 18 anni di contributi.

Ai lavoratori assicurati successivamente al 31.12.1995 l'importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo contributivo.

È prevista la facoltà di optare per il sistema di calcolo contributivo se il lavoratore non ha maturato 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995 ed ha 15 anni di contributi versati di cui almeno 5 dal 1.1.1996.

### **Versamenti volontari**

I versamenti volontari possono essere effettuati dai lavoratori, che hanno cessato o interrotto l'attività lavorativa, per:

- **perfezionare** i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica.

Per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l'assicurato deve poter far valere uno dei seguenti requisiti:

- **almeno 5 anni** di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;
- **almeno 3 anni** di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.

I requisiti richiesti, per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, devono essere perfezionati con la contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria e da riscatto), **escludendo la contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata.**

**Per i lavoratori autonomi** (artigiani e commercianti), l'importo del contributo dovuto è mensile e viene determinato sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini Irpef negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la data della domanda.

### **Indennizzo commercianti**

Sono interessati all'istituto dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale coloro che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o che esercitano attività commerciali in aree pubbliche. Tale diritto è stato riconosciuto attualmente fino al 31.12.2011. L'indennizzo spetta ai soggetti che risultano in possesso dei seguenti requisiti: più di 62 anni di età se uomini e più di 57 anni di età se donne;

iscrizione all'INPS al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, con relativa contribuzione.

Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alle seguenti condizioni:

cessazione dell'attività commerciale;

ricezione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività;

cancellazione del titolare dal registro esercenti il commercio e dal registro delle imprese (Camera di Commercio).

L'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino al momento della prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia.

In base alla L.122 /2010, dal 1° gennaio 2011 i destinatari della disciplina in argomento conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia trascorsi diciotto mesi dal compimento dell'età pensionabile e quindi la data di scadenza dell'indennizzo può essere posticipata per un massimo pari al suddetto periodo. L'indennizzo è incompatibile con l'attività lavorativa.

In presenza dei requisiti e delle condizioni richieste, il titolare di pensione può chiedere l'indennizzo, è quindi compatibile con altri trattamenti pensionistici di cui il richiedente è titolare.

L'importo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione commercianti.

### Come e dove presentare la domanda di pensione

Per i residenti in Italia, **la domanda di pensione** può essere presentata alla Sede Inps di zona direttamente o tramite un Ente di patronato, ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Deve essere redatta su apposito modulo a disposizione presso le sedi Inps o gli Enti di patronato o scaricabile dal sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

**A partire dal 1° febbraio 2012** sarà possibile presentare le domande di prestazioni **esclusivamente in modo telematico**.

È previsto **un periodo transitorio**, fino al 31 gennaio 2012, durante il quale sarà ancora possibile inviare le domande mediante le tradizionali modalità.

La presentazione telematica della domanda di pensione deve essere effettuata attraverso l'utilizzo di uno di questi canali:

- Web: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN, attraverso il portale dell'Istituto.
- Patronati/intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
- Contact-center attraverso il numero verde 803.164.

La domanda di pensione di vecchiaia per lavoratori extracomunitari rimpatriati deve essere inviata alla Sede Inps di Perugia utilizzando l'apposito modulo (cod. AP50) scaricabile dal sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

### Come riscuotere la pensione

La posta o la banca sono gli uffici attraverso i quali l'Inps paga la pensione.

La riscossione può essere effettuata con le seguenti modalità:

- in contanti presso gli sportelli
- con accredito sul proprio conto corrente
- con accredito sul proprio libretto di risparmio
- con assegno circolare non trasferibile, emesso solo dalla banca, inviato al proprio domicilio.

La riscossione della pensione di vecchiaia per lavoratori extracomunitari rimpatriati può essere effettuata esclusivamente tramite banca.

## PROMOZIONE DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE - REGIONE TOSCANA

---

La L.R. 28/2011 (*Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali*) modifica e amplia la sfera di operatività della precedente legge sull'imprenditoria giovanile (L.R. 21/2008), adeguandola alle nuove condizioni economiche e del mercato del lavoro, determinate dalla crisi economica in atto.

### Beneficiari

- **IMPRESE DI GIOVANI:** fino a 40 anni (e non più 35 come nella precedente legge) al momento della costituzione dell'impresa.
- **IMPRESE DI GIOVANI CON POTENZIALE DI SVILUPPO A CONTENUTO INNOVATIVO:** ossia che prevedono rispetto al mercato di riferimento la realizzazione di un nuovo prodotto o servizio, lo sviluppo di nuove tecniche di produzione, lo sviluppo di nuove modalità organizzative, l'utilizzo di tecniche di distribuzione innovative, l'utilizzo di un nuovo brevetto proprio o di altri soggetti.
- **IMPRESE DI DONNE:** non è previsto alcun limite di età.
- **IMPRESE DA PARTE DI LAVORATORI DESTINATARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI:** per un periodo minimo di 6 mesi nei 24 precedenti la domanda di agevolazione; non è previsto alcun limite di età.

Tali requisiti devono riguardare il titolare, o i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci che detengono almeno il 51% del capitale sociale.

## Piccole e medie imprese con sede legale e operativa in Toscana

- DI NUOVA COSTITUZIONE, ossia nel corso dei 6 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di agevolazione o entro 6 mesi dalla stessa. A tali imprese è garantito un tutoraggio per i primi 2 anni dall'inizio dell'attività.
- IN ESPANSIONE, ossia costituite nel corso dei 3 anni precedenti la data di presentazione della richiesta di agevolazione e che effettuano investimenti allo scopo di consolidare o migliorare il proprio posizionamento competitivo (ad es. nuovi prodotti o servizi, accesso a nuovi mercati, incremento dell'efficienza, riduzione impatto ambientale, incremento dell'occupazione nei due anni successivi ecc.).

## Tipologie di agevolazione

- contributo per la riduzione del tasso di interesse applicato su finanziamenti e operazioni di leasing
- prestazione di garanzia su finanziamenti e operazioni di leasing
- assunzione di partecipazioni di minoranza al capitale di impresa (solo per imprese giovani e innovative).

**Risorse stanziare:** euro 12.200.000,00 nel triennio 2011-2013.

## Ripartizione per soggetti

- Imprese di giovani: 50%
- Imprese femminili: 30%
- Imprese costituite da lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali: 20%

## Ripartizione per tipologia di agevolazione

- Contributi in conto interessi e prestazione di garanzia: 90%
- Partecipazioni di minoranza al capitale delle imprese: 10%

## Spese ammissibili

- Per investimenti in attivi materiali (impianti, macchinari, attrezzature e arredi, opere murarie e assimilate, impiantistica aziendale).
- Per investimenti in attivi immateriali (acquisizione di diritti di brevetto, licenze, marchi, avviamento).
- Servizi di consulenza

- Attività promozionali
- Costi di brevetto e altri diritti di proprietà industriale
- Capitale circolante connesso agli investimenti, nella misura massima del 40% del finanziamento oggetto dell'agevolazione.

### Controlli

- Gli investimenti devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento o dalla data di versamento della partecipazione al capitale di rischio. Entro i 2 mesi successivi il beneficiario deve rendicontare le spese ammesse all'agevolazione.
- Il soggetto attuatore può effettuare controlli a campione sulle imprese beneficiarie per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e lo stato di attuazione del programma di investimento.

### Revoca delle agevolazioni

- Non completamento del programma di investimento entro i 12 mesi (salvo richiesta e autorizzazione di una proroga);
- Realizzazione del programma di investimento difforme da quello ammesso a finanziamento;
- Insussistenza o venir meno dei requisiti di ammissibilità;
- Rifiuto di sottoporsi ai controlli
- Rinuncia del beneficiario
- Dichiarazioni false, inesatte o reticenti alla base della richiesta
- Cessazione dell'attività, concordato preventivo, concordato fallimentare ecc.
- Inadempimenti dell'impresa beneficiaria
- Revoca parziale in caso di parziale realizzazione del progetto di investimento.

### Informazioni:

Regione Toscana, Teresa Savino, tel. 0554382365;  
e-mail: [teresa.savino@regione.toscana.it](mailto:teresa.savino@regione.toscana.it)  
FIDI Toscana: [www.fiditoscanyagiovani.it](http://www.fiditoscanyagiovani.it)  
tel. 05523841; e-mail: [mail@fiditoscana.it](mailto:mail@fiditoscana.it)

## NUOVO REGIME FISCALE PER LE IMPRESE GIOVANILI

---

L'art. 27 del D.L. 98/2011 (la manovra correttiva approvata il 30/06/2011 dal Consiglio dei Ministri) ha introdotto un nuovo regime fiscale per l'imprenditore giovanile e per i lavoratori in mobilità, a partire **dal 1° gennaio 2012**.

Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte dei giovani o di coloro che perdono il lavoro, sono riformati gli attuali regimi dei contribuenti minimi, ovvero si riduce l'imposta sostitutiva dal 20 al 5%.

Per beneficiare di tale regime è necessario avere aperto la partita Iva a decorrere dal 1° gennaio 2008; inoltre si introduce un termine massimo di permanenza di 5 anni superabile solo da coloro che non hanno compiuto 35 anni, i quali possono proseguire con tale regime fino al raggiungimento di tale età anagrafica.

Infine, l'attività da avviare non deve costituire una mera prosecuzione di attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. È possibile proseguire un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto solamente a condizione che l'ammontare dei relativi ricavi non sia superiore a 30mila euro.

# LAVORARE REGOLARMENTE COME ACCONCIATORE ED ESTETISTA

## ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE (PARRUCCHIERE)

L'attività di acconciatore nel Comune di Firenze è regolata dal Testo Unico Regolamento Comunale di Firenze per le attività Estetiche (attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing) approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 30 marzo 2009 (disponibile su [http://www.comune.fi.it/comune/regolamenti/attiv\\_est.htm](http://www.comune.fi.it/comune/regolamenti/attiv_est.htm)) L'allegato A del Regolamento indica i requisiti strutturali dei locali, degli impianti e delle attrezzature per l'attività di acconciatore. I requisiti igienico-sanitari dell'allegato B descrivono la gestione ed il comportamento igienico che l'esercente deve seguire all'interno dell'esercizio.

Si rimanda a una attenta lettura degli allegati A e B, che danno indicazioni molto precise sui requisiti che devono essere rispettati.

Si evidenzia che nell'allegato B è indicata la corretta gestione dell'attrezzatura. In particolare, forbici per taglio dei capelli, pettini, spazzole, bigodini, tosatrici, forcine ecc. dopo ogni prestazione devono essere sottoposti al seguente trattamento:

1. rimuovere i capelli con salvietta monouso o telo pulito
2. lavare in acqua calda e detergente
3. sciacquare in acqua corrente molto calda
4. asciugare con salvietta monouso o telo pulito

Nel caso di prestazioni di manicure e pedicure, è raccomandato il ricorso a strumenti monouso, altrimenti tali strumenti devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e prima di un successivo uso devono essere lavati, asciugati, sterilizzati (usando esclusivamente stufa a secco o autoclave a vapore).

Negli artt.7 e 8 del Regolamento sono date le disposizioni in merito ai requisiti amministrativi e abilitativi che sono necessari per svolgere tale attività (qualifica professionale, ditta individuale o società, sede esercizio, ecc.) e l'obbligo di esposizione al pubblico di orario e tariffe.

L'apertura di un esercizio di acconciatore avviene dopo avere presentato SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) al Comune sede dell'attività.

## ATTIVITÀ DI ESTETICA

L'attività di estetica è regolamentata dalla L.R.T.28/2004 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing, in allegato) e dal D.P.G.R. 47/R del 02.10.2007 (così come modificato dal D.P.G.R. 44/R del 06.08.2008 e dal D.P.G.R n.31/R del 18.07.2011) (Regolamento di attuazione della L.R.T. 28/2004, "Testo coordinato" pubblicato su BURT n.36 del 27/07/2011), oltre che dal Testo Unico Regolamento Comunale di Firenze per le attività Estetiche (attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing) approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 30 marzo 2009 (per le attività poste nel Comune di Firenze).

La L.R.T. 28/2004 indica i requisiti generali dell'attività di estetica, tatuaggio e piercing. Il D.P.G.R. 47/R/2007 indica i requisiti strutturali, igienico-sanitari, gestionali, le modalità di utilizzo delle attrezzature, i percorsi formativi per l'ottenimento della qualifica di estetista, e di addetto a tatuaggi e piercing. Si rimanda ad una attenta lettura di tale normativa che fornisce indicazioni molto precise sui requisiti che devono essere rispettata.

Le procedure di sterilizzazione rappresentano il punto igienico-sanitario di maggiore importanza per quanto riguarda strumenti acuminati o taglienti non monouso. Si evidenzia che il Testo Unico Regolamento Comunale di Firenze prevede che gli strumenti acuminati o taglienti non monouso per manicure e pedicure devono essere sterilizzati solo con autoclave o stufa a secco.

Il D.P.G.R 47/R prevede, inoltre, in caso di locali o cabine che usano lampade a raggi ultravioletti, quanto segue:

1. all'esterno un cartello che avvisi della presenza di sorgenti di radiazioni non ionizzanti;
2. cartelli che indichino avvertenze e controindicazioni ad esposizione a radiazioni ultraviolette.

È importante sapere che per lo svolgimento delle attività di estetica, di tatuaggio e di piercing è necessaria una abilitazione professionale specifica, ottenuta frequentando corsi specifici con superamento di esame finale che abilita alla professione. Inoltre il D.Lgs. 59/2010 (GU 23/4/2010) prevede che per ogni sede di attività di estetica sia incaricato un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale.

Il responsabile tecnico deve essere presente durante lo svolgimento dell'attività di estetica. Anche per l'attività di acconciatore deve esservi un responsabile tecnico, che deve essere presente durante lo svolgimento di tale attività .

Con Decreto Interministeriale del 12/5/2011 del Ministero della Salute e del Ministero dello Sviluppo Economico (GU del 15 luglio 2011) sono indicate le caratteristiche e le modalità di uso degli apparecchi elettromeccanici utilizzati per

le attività estetiche. La Regione Toscana sta valutando l'applicabilità di tale norma al territorio di competenza.

La normativa prevede specifiche sanzioni in caso di violazioni. La L.R.T 28/2004 prevede che:

- a) chi esercita l'attività senza aver presentato la SCIA è punito con una multa di Euro 3.333 e il Comune dispone la cessazione dell'attività;
- b) chi esercita l'attività senza la formazione prevista è punito con una multa di Euro 5.000;
- c) chi esercita l'attività senza il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti è punito con una multa di euro 5.000.

In maniera analoga, per violazione del Testo Unico Regolamento Comunale è prevista una multa di Euro 160 e, in caso di attività esercitata senza aver presentato la SCIA, il Comune dispone la cessazione dell'attività.

La SCIA deve essere presentata presso il SUAP del Comune di competenza.



## COSA SONO I COSMETICI

---

Per prodotti cosmetici si intendono “le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato”.

## LA NORMATIVA

---

In Italia la produzione e la vendita di prodotti cosmetici è disciplinata dalla l. 713/1986. La legge ha recepito la direttiva comunitaria 76/768/CEE, emanata al fine di rendere uniforme a livello europeo la disciplina relativa alla produzione e alla vendita dei cosmetici.

La legge 713/86 disciplina, in particolare, gli aspetti relativi alla composizione dei prodotti cosmetici; alla presentazione (intendendosi per presentazione l’etichettatura, il confezionamento ed ogni altra forma di rappresentazione esterna del prodotto) e agli adempimenti necessari per avviare la produzione e la vendita o procedere all’importazione di prodotti cosmetici.

L’allegato I della legge riporta un elenco indicativo per categoria dei prodotti cosmetici:

- Creme, emulsioni, lozioni, gel e olii per la pelle (mani, piedi, viso, ecc.)
- Maschere di bellezza (ad esclusione dei prodotti per il peeling)
- Cipria per il trucco, talco per il dopobagno e per l’igiene corporale, ecc.
- Saponi da toilette, saponi deodoranti, ecc.
- Profumi, acque da toilette e acqua di Colonia
- Preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, olii, gel, ecc.)
- Prodotti per la depilazione

- Deodoranti e antisudoriferi
- Prodotti per il trattamento dei capelli:
  - tinture per capelli e decoloranti
  - prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio
  - prodotti per la messa in piega
  - prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo)
  - prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, olii)
  - prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine)
- Prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni, ecc.)
- Prodotti per il trucco e lo strucco del viso e degli occhi
- Prodotti destinati a essere applicati sulle labbra
- Prodotti per l'igiene dei denti e della bocca
- Prodotti per l'igiene delle unghie e lacche per le stesse
- Prodotti per l'igiene intima esterna
- Prodotti solari
- Prodotti abbronzanti senza sole
- Prodotti per schiarire la pelle
- Prodotti antirughe.

## LE SOSTANZE VIETATE E LE SANZIONI PER IL LORO IMPIEGO

---

La legge 713/86 riporta gli elenchi di sostanze non ammesse o ammesse con limitazioni nella composizione dei prodotti cosmetici. Gli elenchi sono continuamente aggiornati a seguito delle indicazioni dei comitati tecnici che a livello comunitario si occupano del settore.

Gli elenchi sono suddivisi in:

- sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici
- sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici salvo in determinati limiti e condizioni
- sostanze provvisoriamente autorizzate
- coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici
- coloranti provvisoriamente autorizzati
- conservanti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici
- conservanti provvisoriamente autorizzati
- filtri UV ammessi il cui uso è autorizzato nei prodotti cosmetici
- filtri UV provvisoriamente ammessi.

Un prodotto cosmetico che abbia una composizione non conforme alle indicazioni di tali elenchi è irregolare e colui che lo produce o lo immette in commercio è soggetto alle sanzioni previste (art.7, L.713/86: “Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni di impiego, possono essere dannosi per la salute e’ punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a lire 2.000.000”).

Queste sanzioni non si applicano al “commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti cosmetici in confezioni originali, qualora la mancata rispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione non presenti segni di alterazione” (art.12, L.713/86).

## LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SULL’ETICHETTA

Per quanto riguarda l’etichettatura, le informazioni da riportare sul cosmetico devono essere presenti direttamente sul contenitore del cosmetico e, se presente, sull’imballaggio (scatola) esterno.

È obbligatorio riportare:

- il nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore o del responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto cosmetico
- il contenuto nominale (*obbligatoriamente in italiano*)
- la data di durata minima, se inferiore a trenta mesi, o la validità post apertura se la data di scadenza del prodotto integro è superiore ai trenta mesi, (*obbligatoriamente in italiano*). Per i prodotti con durata minima superiore a trenta mesi deve essere riportata un’indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore, preceduta dal simbolo rappresentante un barattolo di crema aperto.
- le precauzioni d’impiego (*obbligatoriamente in italiano*); In caso di impossibilità pratica di riportare sul contenitore a diretto contatto con il cosmetico o sull’imballaggio esterno le precauzioni particolari per l’impiego, esse devono essere contenute in un foglio di istruzioni, una fascetta o un cartellino allegati. A tali indicazioni il consumatore deve essere rinviato mediante un’indicazione abbreviata o mediante il simbolo di rinvio.



- il lotto di fabbricazione
- il Paese d'origine per i prodotti fabbricati in paesi extra UE
- la funzione del prodotto (*obbligatoriamente in italiano*)
- l'elenco degli ingredienti (*può essere riportato anche solo sull'imballaggio esterno del prodotto*).

Nei messaggi che si riferiscono ai prodotti cosmetici, siano essi contenuti nell'etichetta o in altri stampati o ancora su testi di carattere pubblicitario, non possono essere attribuite ai cosmetici caratteristiche diverse da quelle di pulire, profumare, modificare l'aspetto, proteggere o mantenere in buono stato superfici esterne del corpo umano.

I prodotti cosmetici **non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività terapeutiche.**

Il fenomeno dei giocattoli pericolosi è in crescita costante in tutta Europa. Soltanto in Italia, nel 2010 sono stati sequestrati 8,8 milioni di giocattoli pericolosi (+55,8% rispetto al 2009) e 10,3 milioni di giocattoli contraffatti (-7,6% in confronto allo scorso anno). Per garantire consumatori e aziende e tutelare l'incolumità dei giovanissimi consumatori, l'Unione Europea ha emanato una direttiva sulla **sicurezza dei giocattoli** (2009/48/CE del 18 giugno 2009), recepita in Italia con il D.Lgs.54/2011, in vigore dal 20 luglio 2011 (abrogando la DIR. 88/378/CE, recepita con D.Lgs. 313/1991).

La norma si applica ai **“prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni”** (art. 1, D.Lgs.54/2011), escludendo, invece, le attrezzature per aree da gioco pubbliche, le macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico, veicoli-giocattolo con motore a combustione, le macchine a vapore giocattolo, fionde e catapulte. (L'allegato I, inoltre, elenca i prodotti non considerati giocattoli, tra cui videogiochi e periferiche).

La norma aggiorna e completa i **requisiti di sicurezza** dei giocattoli in materia di proprietà fisico-meccaniche, infiammabilità, proprietà chimiche, elettriche, nonché di igiene e radioattività (art. 9 e allegato II). La principale novità riguarda l'introduzione di norme specifiche per le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, del divieto d'uso o dell'obbligo di etichettatura per alcune sostanze allergizzanti e alcune fragranze. Sono inoltre rivisti altri requisiti di sicurezza quali quelli riguardanti le proprietà elettriche e fisico-meccaniche, nonché alcuni rischi per la salute e la sicurezza del bambino, con particolare riguardo al soffocamento per inalazione e per ostruzione delle vie aeree che viene esteso a tutti i giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, indipendentemente dall'età. Anche il settore **“avvertenze”** è ampliato dalla nuova norma: l'obbligo di chiarezza e di leggibilità è integrato con specifiche restrizioni relative agli utilizzatori come ad esempio la fascia di età e l'abilità dell'utilizzatore. Il D.Lgs.54/2011 si occupa anche di prodotti alimentari “abbinati ai giocattoli”, prevedendo che questi siano separati dall'alimento mediante un opportuno imballaggio e introducendo il divieto di commercializzare giocattoli che siano accessibili al bambino solo previo consumo della parte commestibile.

La norma introduce, inoltre, **ulteriori controlli e obblighi per gli operatori economici** coinvolti nella produzione e nel commercio dei giocattoli (artt.3-8). È previsto, infatti, un sistema che coinvolge anche gli operatori economici (rivenditori) che devono contribuire alla creazione e conservazione di un sistema di dati che consentano di identificare il giocattolo in tutti i suoi passaggi.

Queste misure servono a contrastare la contraffazione del marchio CE. I prodotti privi del marchio potranno essere presentati solo all'interno di fiere ed esposizioni, a condizione che sia indicata in maniera chiara la mancanza di conformità. In particolare, per i fabbricanti e gli importatori di giocattoli è introdotto l'obbligo di

tenere a disposizione delle autorità di vigilanza la documentazione tecnica per dieci anni e di un fascicolo tecnico contenente dati sulla progettazione/fabbricazione e sulle sostanze chimiche utilizzate nella produzione del giocattolo.

Oltre all'obbligo di apporre il **marchio CE** sul giocattolo o sull'imballaggio e, nel caso di giocattoli di piccole dimensioni, su un'etichetta o su un foglio informativo, si introduce il nuovo obbligo di apporre sempre il marchio sull'imballaggio, qualora quello apposto sul giocattolo non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio stesso (art.14). Gli organismi di valutazione della **conformità** del giocattolo alle disposizioni della Unione Europea (per ottenere il marchio CE) devono essere accreditati presso Accredia, ente unico nazionale di accreditamento italiano. Le autorità nazionali di vigilanza preposte al controllo della conformità al decreto sono il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della salute, l'Agenzia delle dogane. Sono competenti anche le Camere di commercio, la Guardia di Finanza, il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute e l'Istituto superiore di sanità (art. 29).

In caso di non conformità, si prevede la possibilità di regolarizzazione solamente in casi tassativi di non conformità formali e dopo la dimostrazione di aver effettuato la valutazione di conformità mediante l'esibizione della prescritta documentazione tecnica. Invece, in caso di rischio per la sicurezza e per la salute delle persone o in caso di mancanza contemporanea di marcatura CE e di documentazione tecnica, **si dispone il divieto di immissione o circolazione nel mercato e il ritiro o il richiamo dal mercato.**

Il D.LGS. 54/2011 delinea il regime sanzionatorio (art. 31). Per le condotte più gravi relative all'immissione di prodotti in grado di pregiudicare la sicurezza dei consumatori sono previste sanzioni di natura penale che contemplano:

- a) l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da 10 mila euro a 50 mila euro in caso di inottemperanza da parte di alcuni operatori economici (fabbricante, importatore o distributore) al divieto - imposto dall'autorità di vigilanza del mercato - di immettere sul mercato, o in circolazione sul territorio nazionale, giocattoli che rischiano di pregiudicare la sicurezza o la salute delle persone;
- b) l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da 10 mila euro a 50 mila euro per il fabbricante o l'importatore in caso di immissione sul mercato di prodotti in violazione dell'art. 3, comma 1 (mancato rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'art. 9 e all'all. II) e dell'art. 5, comma 2.

Sia nel caso a) che in quello b), le sanzioni congiunte trovano applicazione "salvo che il fatto costituisca più grave reato".

Per le altre violazioni sono previste sanzioni di carattere amministrativo pecuniario oscillanti tra i 1.500 e i 40 mila euro, irrogate dalla Camera di Commercio competente per territorio. Le sanzioni amministrative, invece, trovano applicazione "salvo che il fatto costituisca reato".

Uno dei canali commerciali più utilizzati per la vendita di merce è il *web*. Internet è un canale di vendita divenuto molto attraente per i consumatori alla ricerca di grossi affari e molto difficile da controllare per le aziende e per le autorità. Sul *web* il danno per l'azienda è soprattutto d'immagine: i pezzi non originali, poi, continuano a finire sul mercato tradizionale, dai rivenditori non autorizzati, e nei piccoli mercati locali. Ogni giorno vengono creati siti interamente dedicati alle vendite parallele e illegali, ma spesso i falsari riescono a superare anche i controlli dei portali più affidabili.

La sempre più diffusa popolarità di Internet ed il continuo ampliarsi delle opportunità commerciali che essa offre rendono ogni giorno più aspra la competizione finalizzata ad attrarre il maggior numero di visitatori sul sito dell'azienda.

A volte può avvenire che i mezzi utilizzati per raggiungere tale scopo sconfinino nell'illecito, dando luogo a controversie su cui di recente sono stati chiamati a pronunciarsi anche i giudici italiani.


In particolare, sono state considerate da parte della giurisprudenza più recente nuove fattispecie di contraffazione di marchi:

1. L'uso illecito di Meta-Tag. Il Meta-Tag è la parte del codice Html presente su una pagina web che contiene la parola chiave che il motore di ricerca legge e memorizza nel momento in cui va ad indicizzarla. L'uso di un marchio altrui all'interno di un Meta-Tag può configurare un'ipotesi di concorrenza sleale e di contraffazione di marchio. Il principio utilizzato è quello della cosiddetta *Initial interest confusion*: anche quando non esiste un vero e proprio rischio di confusione tra i due siti, l'uso del marchio altrui nei Meta-Tag determina una confusione iniziale che fa sì che l'utente si rivolga a un certo sito anche se, una volta giuntovi, si rende subito conto che non è collegato a quello del marchio cercato.
2. L'uso illecito di link sponsorizzati. I servizi cosiddetti *Pay per click* consentono di ottenere visibilità all'interno di un motore di ricerca, attraverso i cosiddetti link sponsorizzati. Che accade se un'impresa acquista come parola chiave il Marchio di un concorrente? Anche qui si usano parole che restano nascoste e che servono ad indirizzare il navigatore sul proprio sito. Le differenze più evidenti con i cosiddetti Meta-Tag sono due: il sito appare tra i risultati in una zona a parte sotto la voce "collegamenti sponsorizzati" per cui si evidenzia, in qualche modo, che la sua apparizione non è il risultato naturale della ricerca, ma nulla vieta che un servizio *Pay per click* possa far posizionare il sito ai primi posti all'interno della lista ordinaria. In questo caso non è l'impresa che modifica il suo sito ma è un terzo, ovvero il gestore del motore di ricerca, che appronta misure tecniche che consentono di ottenere questo risultato. La giurisprudenza esclude la responsabilità del gestore del motore

di ricerca, a meno che concorra o sia a conoscenza dell'attività illecita o non sia al corrente di fatti o circostanze in base a cui l'illegalità è apparente o, non appena al corrente di tali fatti, non agisca subito per ritirare le informazioni o per rendere impossibile l'accesso.

3. Le mediazioni delle vendite *online*. Le case d'aste del web, fra cui la celebre E-Bay, sostengono di essere meri *Hosting Provider*, cioè portali che raccolgono e memorizzano dati, ma in realtà potrebbero essere intese come mediatori attivi delle aste che avvengono tramite il loro stesso portale. La Corte Europea ha individuato un principio ben preciso di responsabilità per alcuni prodotti contraffatti nell'ambito delle vendite online: le responsabilità, infatti, rimangono valide in capo a siffatti mediatori anche quando si violano i diritti dei marchi a svantaggio dei clienti, se e nella misura in cui si dimostri che i mediatori non abbiano agito subito per ritirare le informazioni o per rendere impossibile l'accesso.
4. L'uso illecito della pratica del *Linking*. Il cosiddetto *Surface linking* opera quando il link è predisposto per consentire il collegamento dal sito di partenza alla pagina di apertura, la Home page, del sito di arrivo. Il cosiddetto *Deep linking* opera, invece, quando il collegamento trasmette l'utente direttamente all'interno delle pagine del sito agganciato senza passare dalla Home page. La pratica del *Surface linking* è da considerarsi lecita in base alle teorie della cd. licenza implicita e del cd. fair use, poiché in sostanza l'utente non verrebbe indotto in confusione circa l'identificazione del proprietario (e dunque dei suoi prodotti) del sito agganciato. La pratica del *Deep linking*, invece, può impedire o rendere più difficoltosa l'identificazione del proprietario del sito agganciato così da indurre i visitatori a ritenere che l'informazione sia offerta direttamente dal proprietario del sito da cui parte il collegamento (art. 20, comma 3, C.P.I. "il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante che da cui abbia ricevuto i prodotti e le merci").
5. L'uso illecito della pratica di *Framing*. Il *Framing* è un caso particolare di collegamento dati: i *frames* ("cornici") sono utilizzati per suddividere in varie porzioni le pagine web di modo da consentire la visualizzazione di testi ed immagini differenti all'interno di sezioni della medesima pagina. Una dottrina ha ravvisato in una simile pratica, oltre ad un'eventuale ipotesi di contraffazione di marchio, addirittura un'ipotesi che può dar luogo al plagio.
6. Uso dei *Domain Name* in funzione di marchio. La più recente giurisprudenza tende ad equiparare i *Domain Name* (ad es. [www.fi.camcom.gov.it](http://www.fi.camcom.gov.it)) ai segni distintivi, quali ad esempio, i marchi.

Davanti a siffatte condotte di contraffazione, fenomeno che in Italia fattura 7 miliardi di euro ogni anno, l'azienda comunque non sta a guardare. Anzi, si aggiorna continuamente con conoscenza delle nuove tecnologie e metodi sempre più raffinati per inseguire i falsari ovunque. Per contrastare la diffusione di imitazioni dei suoi prodotti, alcune aziende hanno cominciato a dotarsi di *task force* appositamente dedicate a studiare la Rete: siffatte *task force* monitorano l'attività degli utenti, scandagliano le fotografie dei prodotti alla ricerca di particolari rivelatori e acquistano prodotti incriminati, sottoponendoli a severi controlli di laboratorio. Allora, come deve comportarsi un gestore del mercato *online*? Il suo ruolo deve essere quello di fornire assistenza, ottimizzare le presentazioni delle offerte *online*, ma soprattutto non può venire meno all'esonero della responsabilità quando si è venuti a conoscenza di comportamenti poco diligenti o di determinate condizioni che hanno potuto provocare delle violazioni.





### LA NORMATIVA SULLE BILANCE

Le attività commerciali che prevedono la definizione del costo del prodotto in base al peso sono soggette al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia di metrologia legale, devono cioè impiegare strumenti di peso "legali", omologati secondo la normativa vigente.

Questi obblighi riguardano non soltanto le attività del mercato rionale o della gastronomia sotto casa, ma anche tutta una serie di altre attività come, per esempio, ristoranti, trattorie, osterie, gelaterie, etc. Anche in questi casi i commercianti devono utilizzare solo strumenti (bilance) omologate e ben funzionanti e, se richiesti, ne devono dare prova ai consumatori.

Gli organi addetti al controllo dell'osservanza delle suddette norme, sono gli Ispettori Metrici delle Camere di Commercio e gli Agenti/Ufficiali di Polizia Giudiziaria per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza.

### TIPI DIVERSI DI BILANCE

Le bilance presenti presso la maggior parte degli esercizi commerciali rientrano tra gli strumenti di peso a funzionamento non automatico. Si definiscono infatti automatiche quelle bilance che eseguono in maniera autonoma le fasi di pesatura dei prodotti, senza intervento dell'addetto.

Convivono in Italia norme di origine e datazione molto diversa, che consentono entro certi limiti la convivenza di strumenti apparentemente eterogenei. I requisiti formali che permettono di riconoscere se uno strumento è legale sono regolamentati, principalmente, dal Testo Unico del 23 agosto 1890, n. 7088 (bilance semplici a bracci uguali o bilance composte a sospensione inferiore, diffusamente in uso alla fine dell'Ottocento) e da successivi decreti ministeriali, che hanno approvato i modelli di strumenti di misurazione più recenti. Gli estremi del D.M. di approvazione dovevano essere riportati su tutti gli esemplari prodotti conformemente al modello depositato; successivamente la produzione industriale su larga scala ha comportato anche l'aggiunta di una matricola identificativa del singolo esemplare prodotto. Sono questi due gli elementi che più facilmente consentono il riconoscimento di uno strumento meccanico omologato in regime nazionale.

Oltre agli strumenti sopra descritti, sono disponibili in commercio anche bilance non omologate, perfettamente funzionanti, ma per le quali non sono garantite dal fabbricante le prestazioni richieste dalla legge nei rapporti commerciali: il loro impiego in rapporti commerciali è perciò punito dalla legge (art. 27 del Testo Unico 7088/1890) ed è previsto il sequestro.

## OBBLIGHI PERIODICI PER GLI UTENTI: LA “VERIFICA PERIODICA”

Tutti gli strumenti omologati, che vengono impiegati nelle varie attività commerciali, devono essere sottoposti periodicamente ad una verifica, che consiste nell'accertare l'inalterabilità metrologica nel tempo degli strumenti metrici per pesare, con il controllo sia dell'integrità delle marcature che dei sigilli prescritti dalle norme applicabili allo strumento. L'esito positivo della verifica periodica è attestato con l'apposizione di un contrassegno adesivo di colore verde che reca la data entro cui lo strumento deve essere nuovamente verificato e l'eventuale indicazione del soggetto che l'ha eseguita. I soggetti che possono svolgere la verifica periodica sono gli ufficiali metrici delle Camere di Commercio competenti territorialmente per l'attività che ha in uso lo strumento e i laboratori abilitati, la cui competenza territoriale è invece estesa all'intero territorio nazionale.

Altro obbligo degli utenti, il principale, è quello di utilizzare strumenti di misura legali, debitamente verificati, muniti di bolli primi nazionali, verifica CE o CEE e inoltre muniti di contrassegno di verifica periodica non scaduto.

È inoltre obbligo dell'esercente collocare lo strumento metrico presso la propria attività, aperta al pubblico, in modo tale da consentire all'acquirente la visione libera e immediata non solo del dispositivo indicatore del peso ma anche dell'intera parte frontale e laterale dello strumento stesso (art. 2 comma 1, Legge 441/81 e art. 5, comma 1, D.M. 21/12/1984), in modo da evitare qualunque pratica fraudolenta nello svolgimento della pesata.

## PESO NETTO (LEGGE N. 441 DEL 5/8/1981)

Con la legge 441 e successive modifiche e integrazioni è di fatto diventato obbligatorio rendere evidente il peso netto delle merci commercializzate, dotando gli strumenti in uso presso gli esercizi di dispositivi di tara, ovvero meccanismi o dispositivi elettronici in grado di:

- riportare la lancetta sullo zero della scala graduata, se il dispositivo indicatore è del tipo con lancette a quadrante graduato;
- azzerare le cifre dell'indicatore, se quest'ultimo è del tipo numerico a tamburelle, a visori optoelettronici o di tipo analogo;
- riportare l'equipaggio mobile nella posizione d'equilibrio corrispondente a quella di strumento scarico, se il dispositivo indicatore è di tipo diverso dai precedenti.

È necessario distinguere due situazioni di vendita, per le quali rimane comunque obbligatoria l'indicazione del peso netto:

1. Vendita di merci sfuse: agli effetti della legge per merci vendute a peso allo stato sfuso, si intendono le merci il cui peso venga determinato all'atto stesso della domanda d'acquisto.
2. Vendita al minuto di prodotti preimballati: il prodotto posto in vendita al minuto in un imballaggio o in una confezione che lo avvolga, interamente o parzialmente, senza essere a chiusura ermetica o sigillata è da intendersi venduto nel rispetto della legge qualora l'imballaggio o la confezione porti l'indicazione del peso netto del prodotto stesso.

Nel 1986 sono scaduti i termini entro i quali adeguare gli strumenti già in uso; negli esercizi commerciali non è quindi più possibile impiegare strumenti privi di dispositivi di tara a tutti gli effetti da considerarsi strumenti non legali.

## LE SANZIONI

Per il mancato rispetto dei vari obblighi metrologici, ivi compreso quello della verifica periodica, sono individuabili, secondo i casi, le seguenti violazioni e sanzioni:

### **Utilizzo di strumenti metrici non legali nei rapporti con terzi:**

violazione dell'art. 692 del C.P. e art. 55 D.Lgs 507/1999 (detenzione e uso di misure e pesi illegali): "Chiunque nell'esercizio di una attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico detiene pesi e misure diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero misure e pesi senza osservare le prescrizioni di legge è punito con la sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 619,00".

Pagamento Misura Ridotta: Euro 206,00.

Sanzione accessoria: sequestro dello strumento metrico.

### **Uso e detenzione di misure e pesi con falsa impronta:**

violazione dell'art. 472 C.P.: "Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino ad anni 6 o con la multa fino ad Euro 516,00".

La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati.

**Utilizzo di bilancia priva del dispositivo di tara o con dispositivo di tara guasto:**

violazione dell'art. 2, Legge 441/81. Sanzione (art. 5, Legge 441/81): da Euro 154,94 a Euro 516,46 - pagamento misura ridotta: Euro 172,15.

Per i venditori all'ingrosso da Euro 309,88 a Euro 1032,92 - pagamento misura ridotta: Euro 344,30.

Sanzione accessoria: sequestro dello strumento metrico.

Infine, nell'impiego di uno strumento difettoso o la cui mancata omologazione influenzi la determinazione del peso, può configurarsi il reato di frode nell'esercizio del commercio, in violazione all'art. 515 C.P. Ciò può comportare che: "Chiunque nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile, per origine, qualità, provenienza o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito qualora il fatto non costituisca più grave reato con: la reclusione fino ad anni 2 o con la multa fino ad Euro 2065,82".

## INDIRIZZI UTILI

---

### Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

[www.fi.camcom.gov.it](http://www.fi.camcom.gov.it)

#### Ufficio Nuove Imprese e Incubatori di Impresa

Volta dei Mercanti, 1 - 2° piano, 50122 Firenze  
tel. 055.2795555 - fax 055.2795570;

[nuoveimprese@fi.camcom.gov.it](mailto:nuoveimprese@fi.camcom.gov.it)

L'ufficio riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì (telefonare nell'orario 8.30-13; 14-15)

#### Registro Imprese

Piazza Mentana 1 - Piano terreno, tel. 199 503030; fax 055.2795390/311;

[registro.imprese@fi.camcom.gov.it](mailto:registro.imprese@fi.camcom.gov.it)

Orario di apertura: lunedì-venerdì, 9-13; 14-17

#### Osservatorio anticontraffazione

Segreteria dell'Osservatorio, Volta dei Mercanti, 1 - 50122 Firenze,  
tel. 055.2795550 - 055.2795572

[promozione@fi.camcom.gov.it](mailto:promozione@fi.camcom.gov.it)

#### Unioncamere Toscana

Via Lorenzo il Magnifico, 24, 50129 Firenze  
tel. 055-46881, fax 055-4684052;

[www.tos.camcom.it](http://www.tos.camcom.it) - [info@tos.camcom.it](mailto:info@tos.camcom.it)

#### Vivaio di Imprese

**Servizi gratuiti per sostenere chi vuole creare attività imprenditoriali e di lavoro autonomo  
c/o Creaimprese (Provincia di Firenze)**

Viale Gramsci 17/rosso, Firenze tel.: 055. 276119

<http://lnx.vivaioimprese.it> - [creaimprese@provincia.fi.it](mailto:creaimprese@provincia.fi.it)

Orario di apertura:

Lunedì - 10.00-14.00 / 14.30-17.00

Martedì - 10.00-14.00

Giovedì - 10.00-14.00 / 14.30-17.00

Venerdì - 10.00-14.00

## Prefettura di Firenze

### Sportello Unico per l'Immigrazione

Via A. Giacomini 8 - Tel. 055-27831

[www.prefettura.it/firenze](http://www.prefettura.it/firenze)

[www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi.html](http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi.html)

## Agenzia delle Entrate

Tel. 055-50.51.41, fax 055-50.51.43.63; [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

Orario di apertura (Ufficio locale 1, Via S. Caterina d'Alessandria 23; Ufficio locale 2, V.le Spartaco Lavagnini 27; Ufficio locale 3, Via Panciatichi, 20): lunedì-venerdì, 8.30-12.30; martedì e giovedì, 14.45-16.45.

## Direzione Provinciale del Lavoro

Viale S. Lavagnini 9, tel. 055.460441, fax 055.472620

[www.lavoro.gov.it/Lavoro/DPL/FI/](http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/DPL/FI/)

[dpl-Firenze@lavoro.gov.it](mailto:dpl-Firenze@lavoro.gov.it)

Orario di apertura: lunedì-venerdì, 9.00-12.00; martedì e giovedì anche 14.45-16.45.

Per le lavoratrici madri: lunedì-venerdì, 10-12.00; martedì e giovedì anche 14.45-16.45.

## INPS

Viale Belfiore 28/a, tel. 055.4975320; [www.inps.it](http://www.inps.it)

Orario di apertura: lunedì-venerdì, 8.30-12.30; giovedì 14.30-17.00

## Comune di Firenze

### Sportello Unico Comunale Immigrazione

Via Pietrapiana 53, piano terreno, tel. 055.2769604; 055.2769632; [immigr@Comune.firenze.it](mailto:immigr@Comune.firenze.it)

Orario di apertura: lunedì e venerdì 9.00-12.15 ; mercoledì 9.00-11.45;

martedì e giovedì 9.00-11.45 e 14.30-17.15 (distribuzione numeri a partire dalle ore 8.00 al mattino e dalle ore 12.45 al pomeriggio) nei giorni di martedì e giovedì la sala d'attesa rimarrà aperta a orario continuato.

### ATTENZIONE

Presentazione della domanda di certificazione di Idoneità alloggiativa, **solo al mattino**.

Assistenza rinnovo permesso di soggiorno e ricongiungimento familiare: **solo su appuntamento**.

È attivo il servizio "Help Desk Immigrazione" con il quale si informa per telefono, per mail o via Skype con orario:

lunedì-venerdì e sabato 10.00-14.00;

martedì e giovedì 10.00-14.00 e 15.30-17.30;

mercoledì 10.00-12.00. Skype: [immigr.comunefirenze](https://www.immigr.comunefirenze.it) - [immigr.comunefirenze1](https://www.immigr.comunefirenze1.it)

## Regione Toscana

### Attività produttive, lavoro e formazione

Via Pico della Mirandola 24, tel. 055.4382365

### FIDI Toscana spa

Piazza della Repubblica 6, tel. 055.23841;

[www.fiditoscana.govani.it](http://www.fiditoscana.govani.it)

## ASF Toscana

### Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica Zona Firenze

Uffici amministrativi

Via di San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI)

Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00

Telefono: 055.6263608; Fax: 055.6263629

Email: [igienesanitapubblica.fi@asf.toscana.it](mailto:igienesanitapubblica.fi@asf.toscana.it)

### Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica Zona Mugello

Ufficio amministrativo

Viale IV Novembre, 93 - 50032 Borgo San Lorenzo (Firenze)

Orari: Da lunedì a venerdì ore 9:00 - 13:00

Telefono: 055.8451639-640; Fax: 055.8451631

Email: [igienesanitapubblica.mugello@asf.toscana.it](mailto:igienesanitapubblica.mugello@asf.toscana.it)

### Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica Zona Nord Ovest

Ufficio amministrativo

Via Righi, 8 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze)

telefono: 055.4498357-360; fax: 055.4498367

Orari: da lunedì a venerdì ore 9:00 - 13:00

Email: [ispnordovest@asf.toscana.it](mailto:ispnordovest@asf.toscana.it)

### Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica Zona Sud Est

Ufficio amministrativo

Via Poggio della Pieve, 5 - 50012 Bagno a Ripoli (Firenze)

telefono: 055.6534420 - 421; fax: 055.6534423

Orari: Da lunedì a venerdì 9:00 - 13:00

Email: [igienesudest@asf.toscana.it](mailto:igienesudest@asf.toscana.it)

## SUAP PROVINCIA DI FIRENZE

La Provincia di Firenze svolge attività di Coordinamento degli uffici **SUAP** comunali, secondo quanto disciplinato dal Protocollo d'intesa per il consolidamento e la valorizzazione della rete provinciale degli sportelli SUAP della provincia di Firenze.

Per gli indirizzi dei SUAP dei comuni del territorio provinciale, vedi:

[http://suap.055055.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=67&Itemid=87](http://suap.055055.it/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=87)

### Sportello Unico Attività Produttive

<http://suap.comune.fi.it/>

Piazza Artom, 17 e 1/A, Firenze

E-mail: [suap@pec.comune.fi.it](mailto:suap@pec.comune.fi.it)

Orario di apertura: lunedì e mercoledì, 9- 13; giovedì, 15-17 solo per informazioni

Strutture Ricettive: tel. 055.32.83.559; 503-643-509; fax 055.32.83.597

Attività estetiche (acconciatori, estetisti, tatuaggi e piercing): tel.055.32.83.551/554, fax 055-32.83.597

Impianti Distribuzione Carburanti: tel. 055.3283641, Fax 055.32.83636

Somministrazione di alimenti e bevande e panificazione; tel. 055.3283525, fax 055.32.83.542

Commercio al dettaglio in sede fissa: tel. 055.32.83.721, fax 055.32.83.592

Commercio su aree pubbliche e mercati: tel. 055.328.3502; 055.328.3550; 055.328.3518

Industria e artigianato, tel. 055.32.83.529, fax 055.32.83644

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**

<http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier>

**Ministero della Gioventù**

[http://www.giovaneimpresa.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=530&Itemid=696](http://www.giovaneimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=530&Itemid=696)

**Ministero della Salute**

<http://www.salute.gov.it/cosmetici/cosmetici.jsp>



**Camera di Commercio  
Firenze**





**CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
FIRENZE**



Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze  
Tel. 055 27951 - Fax 055 2795259  
Sito Internet: [www.fi.camcom.gov.it](http://www.fi.camcom.gov.it)

